

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
PER
SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA
RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO I LOCALI ADIBITI A SEDE ED
ARCHIVI DELLA FONDAZIONE ENPAM.
SEDE: PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 78 – 00185 ROMA
ARCHIVI: VIA GREPPI N. 85 /VIA LAMARO N. 13 – ROMA**

TRA

FONDAZIONE ENPAM, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza die Medici e degli Odontoiatri, con sede legale in Roma, Piazza Vittorio Emanuele II° n. 78, in persona del _____ domiciliato per la sua carica di _____, presso la sede della Fondazione, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente la Fondazione per il presente atto, di seguito “committente”

E

(impresa, RTI, consorzio), con sede legale in _____, Partita IVA (C.F.) _____, nella persona di nato a _____ il _____, C.F. _____ nella sua qualità di _____ giusta procura rilasciata in data rep. n. _____ autenticata nella firma dal dott. _____, Notaio in _____, allegata in originale al presente atto, di seguito “affidatario o impresa”.

PREMESSO CHE

1. La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____, ha stabilito di procedere all’indizione di una procedura gara aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale e raccolta rifiuti differenziati presso i locali adibiti a sede ed archivi della Fondazione ENPAM in Roma Piazza Vittorio Emanuele n. 78 – via Lamaro n. 13 - via Greppi n. 85;
2. in data _____, in esito alle operazioni di gara, è risultata prima in graduatoria _____ come da relativa Offerta tecnica ed economica allegate;
3. in data _____, i competenti organi della Fondazione ENPAM hanno approvato la graduatoria di gara, disponendo, dunque, con provvedimento n. _____, del _____, l’aggiudicazione definitiva in favore _____;
4. sono stati svolti in capo all’affidatario, con esito positivo, tutti i controlli in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal relativo Disciplinare di gara per poter prendere parte alla procedura di gara in questione;

5. l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, nonché svolto ogni altro adempimento prodromico alla stipula del presente contratto;

6. le parti si danno reciprocamente atto che quanto emerge dai documenti della procedura, dal presente Contratto e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo gli impegni che scaturiscono dal presente Contratto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha consentito l'acquisizione di tutti gli elementi per un'idonea valutazione sul piano tecnico ed economico delle stesse prestazioni, ai fini della loro esecuzione.

7. che, ai sensi della disciplina vigente, non sussiste alcuna situazione ostativa alla stipula del contratto; Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il committente concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'appalto avente ad oggetto le attività puntualmente descritte nel Capitolato Speciale e negli altri allegati al Contratto.

Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per fornire il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste anche dai relativi allegati .

L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato Speciale d'appalto;
- disciplinare di gara;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- DUVRI.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente

contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto – termini di pagamento

Il corrispettivo dovuto dal committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, oltre gli oneri previsti per la sicurezza, è fissato in € _____, oltre IVA nella misura di legge.

Per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, la Fondazione corrisponderà alla società affidataria, per tutta la durata del contratto, un importo mensile pari ad 1/36 (trentaseiesimo) del prezzo complessivo offerto.

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel Capitolato speciale d'appalto, Art. 4 "corrispettivo e modalità di pagamento".

Articolo 4 – Durata – controllo del servizio – penali

La durata dell'appalto è di mesi 36 (trentasei), con decorrenza dalla data di consegna risultante da apposito verbale.

Il committente si riserva la facoltà di poter affidare all'aggiudicatario il servizio per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 63, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

La vigilanza ed il controllo sul regolare e soddisfacente espletamento del servizio saranno affidati all'Area Risorse Strumentali ed al Direttore dell'esecuzione con la collaborazione degli uffici interessati che devono comunicare per iscritto eventuali inefficienze o disguidi.

Il committente si riserva la facoltà di effettuare durante lo svolgimento del servizio, in qualunque momento e senza preavviso, ispezioni e controlli al fine di verificare la rispondenza delle prestazioni effettuate a quanto contrattualmente previsto.

Qualora si verificassero inadempimenti dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e qualora l'impresa medesima non provveda a rimediare immediatamente, il committente si riserva la facoltà di applicare penali calcolate in misura giornaliera di 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'importo delle eventuali penali verrà detratto dal corrispettivo pattuito risultante dalle fatture che la società affidataria presenterà mensilmente (art. 113 bis, comma 2 D.lgs. 50/2016).

Il Responsabile del Procedimento è

Il Direttore dell'Esecuzione è

Articolo 5 – Clausola Sociale

Allo scopo di tutelare l'occupazione, nel caso in cui ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali l'Appaltatore debba assumere nuova forza lavoro, lo stesso dovrà assumere preferibilmente e con passaggio diretto gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione di impresa prescelta dall'Appaltatore subentrante e in relazione ai perimetri e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto.

L'eventuale cambio appalto ed il passaggio dei lavoratori all'impresa subentrante saranno oggetto di confronto diretto tra l'azienda cedente, quella subentrante e le strutture competenti delle Organizzazioni Sindacali di riferimento.

Articolo 6 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

Subappalto A

Il subappalto non è ammesso non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

Subappalto B

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in _____, il committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti del committente per la prestazione oggetto di subappalto. Il committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di

risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Articolo 8 – Revisione prezzi

E' escluso ogni meccanismo di revisione dei prezzi.

Articolo 9 – Responsabilità affidatario - Assicurazioni

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose del committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario dovrà rispettare tutti gli obblighi assicurativi così come puntualmente descritti e previsti nel capitolato speciale e negli altri allegati.

Articolo 10 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

L'affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del committente che vengano messi a sua disposizione dal committente stesso o di cui l'affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

Resta inteso che, l'affidatario si impegna fin d'ora, a semplice richiesta scritta del committente, ad applicare le migliori condizioni contrattuali risultanti da gare eventualmente bandite e aggiudicate dalla Consip durante l'esecuzione del contratto ed aventi ad oggetto prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente affidamento.

Articolo 11 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Dlgs. 196/2003, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: ;

IBAN: ;

Intestatario ;

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 e della circolare n. 37 del 4 novembre 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, la fattura elettronica dovrà essere inviata al Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate e dovranno recare l’indicazione del:

- (a) Codice univoco assegnato alla Fondazione ENPAM H296GE;
- (b) Codice Commessa .

Successivamente la fattura verrà trasmessa alla Fondazione ENPAM attraverso il suddetto Sistema di Interscambio.

Nell’intestazione della suddetta fattura dovranno essere riportati esclusivamente i seguenti dati: Fondazione ENPAM - Codice Fiscale 80015110580 - Piazza Vittorio Emanuele II n° 78 – 00185 Roma.

L’art 1 del DL 50/2017 prevede che lo *split payment* si applichi alle operazioni effettuate nei confronti di tutti gli Enti e soggetti pubblici inclusi nel Conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, di cui all’art.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica), elaborato dall’ISTAT, di cui la Fondazione ENPAM è parte.

Pertanto a partire dal 1° luglio 2017 nelle fatture elettroniche dovrà, obbligatoriamente, essere riportata la dicitura “*IVA versata dal cessionario/committente ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. 633/1972 – Scissione dei pagamenti*”.

L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione al committente ed alle Autorità competenti delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 14 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali relative al Contratto, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell’affidatario.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione quanto disciplinato all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte del committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi

al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto, nello specifico, qualora vengano violate le disposizioni di cui al Codice della trasparenza della Fondazione ENPAM approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/10/2015 consultabile sul sito www.enpam.it e le disposizioni di cui al Codice etico della Fondazione ENPAM approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 8/3/2013 consultabile sul sito www.enpam.it.

Articolo 16 - Recesso dal contratto

Il committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Articolo 17 – Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra il committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Roma.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 18 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso il committente:

- capitolato speciale d'appalto;
- disciplinare di gara;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa e composta da: _____ ;
- Polizza assicurativa n. _____ dd. _____ emessa da _____ ;
- Cauzione definitiva n. _____ dd. _____ emessa da _____ ;
- DUVRI.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Fondazione ENPAM



L’AFFIDATARIO

FONDAZIONE ENPAM

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’affidatario riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: Premesse e documenti contrattuali, artt. 1 (Oggetto del Contratto), 3 (Ammontare dell’appalto-termini di pagamento), 4 (Durata controllo del servizio–penali), 7 (Divieto di cessione del contratto), 8 (Revisione prezzi), 9 (Responsabilità affidatario – Assicurazioni), 10 (Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali), 15 (Risoluzione del contratto), 16 (Recesso del contratto), 16 (Controversie e foro competente).

L’AFFIDATARIO



ENPAM